




MINISTRO ROBERTO CALDEROLI
AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE

LEGGE MONTAGNA

DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO
E LA PROMOZIONE DELLE ZONE MONTANE

VIA LIBERA DEFINITIVO IN PARLAMENTO





LEGGE MONTAGNA

MINISTRO ROBERTO CALDEROLI
AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE

CONCETTI PRINCIPALI

Si tratta di un intervento organico il cui obiettivo è non solo promuovere le aree montane, ma valorizzarne le popolazioni contrastando lo spopolamento e la desertificazione delle attività commerciali e produttive. Il DDL si caratterizza per due aspetti:

1. il complesso di misure che introduce \Rightarrow che ha l'ambizione di coprire tutte le esigenze delle popolazioni delle aree montane, a partire dalla garanzia di accesso a servizi adeguati, in primis sanità e istruzione, oltre che a nuove opportunità di lavoro;
2. la scelta dei destinatari di tali misure \Rightarrow il DDL prevede che si provveda, sulla base di dati altimetrici e della pendenza, a individuare i comuni autenticamente montani e che, successivamente, tenendo conto di parametri socioeconomici, ad individuare tra tali comuni quelli che maggiormente richiedono sostegno.

Ulteriori corollari del disegno di legge sono: la disciplina del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, destinato a finanziare gli interventi di competenza di regioni e enti locali e gli interventi di competenza statale, e la previsione di uno strumento di programmazione strategica triennale degli interventi statali, attraverso la c.d. Strategia per la Montagna.

ITER PARLAMENTARE

- Marzo 2024: viene presentato in Senato dal ministro Calderoli (A.S. 1054)
- Ottobre 2024: è approvato in Senato con modifiche
- Marzo 2025: viene approvato alla Camera con modifiche (A.C. 2126)
- Settembre 2025: viene approvato in via definitiva dal Senato (A.S. 1054-b)



LEGGE MONTAGNA

MINISTRO ROBERTO CALDEROLI
AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE

INDICE

CAPO I

**Norme
Generali**

CAPO II

**Programmazione
strategica, risorse e
monitoraggio**

CAPO III

**Servizi
pubblici**

CAPO IV

**Tutela del
territorio**

CAPO V

**Sviluppo
economico**

CAPO VI

**Disposizioni
finali**



LEGGE MONTAGNA

MINISTRO ROBERTO CALDEROLI
AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE

CAPO I

Norme Generali



LEGGE MONTAGNA

MINISTRO ROBERTO CALDEROLI
AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE

NORME
GENERALI

CAPO I

Articolo 1 “Finalità”

L'articolo 1 definisce le finalità del provvedimento in esame, destinato a riconoscere e promuovere lo sviluppo delle zone montane la cui crescita economica e sociale costituisce un obiettivo di interesse nazionale. Reca misure volte a riconoscere e promuovere le zone montane e le loro popolazioni, la cui crescita economica e sociale costituisce un obiettivo di interesse nazionale.

In particolare, si sottolinea l'importanza strategica delle zone montane, ai fini della tutela e della valorizzazione dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, della tutela del suolo e delle relative funzioni ecosistemiche, delle risorse naturali, del paesaggio, del territorio e delle risorse idriche e forestali, della salute, delle attività sportive, del turismo e delle loro peculiarità storiche, artistiche, culturali e linguistiche, dell'identità e della coesione delle comunità locali, anche ai fini del contrasto della crisi climatica e demografica, nell'interesse delle future generazioni e della sostenibilità degli interventi economici.



LEGGE MONTAGNA

MINISTRO ROBERTO CALDEROLI
AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE

NORME
GENERALI

CAPO I

Articolo 2 “Classificazione dei Comuni montani”

(Commi 1-3)

Norme per la definizione dei criteri per la classificazione dei comuni montani in base ai parametri altimetrico e della pendenza, nonché per la predisposizione di uno o più elenchi dei comuni montani. L'elenco sarà aggiornato dall'ISTAT, entro il 30 settembre di ogni anno. Nell'ambito degli elenchi dei comuni montani sono definiti i criteri per l'individuazione dei comuni montani destinatari delle misure di sviluppo e valorizzazione previste dalla presente legge e contestualmente l'elenco dei comuni montani beneficiari. Tali classificazioni dei comuni montani non si applicano nell'ambito della politica agricola comune (PAC) dell'Unione europea e ai fini dell'esenzione IMU per i terreni agricoli ubicati nei comuni montani.

Articolo 2 “Delega riordino agevolazioni Comuni montani”

(Commi 4-6)

Delega il Governo a riordinare, integrare e coordinare la normativa vigente in materia di agevolazioni anche di natura fiscale in favore dei comuni montani, al fine di renderla coerente con la nuova classificazione introdotta ai sensi della presente legge. I commi 5 e 6 disciplinano le modalità di attuazione della delega e il meccanismo di copertura degli eventuali oneri finanziari.



LEGGE MONTAGNA

MINISTRO ROBERTO CALDEROLI
AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE

CAPO II

Programmazione strategica, risorse e monitoraggio



LEGGE MONTAGNA

MINISTRO ROBERTO CALDEROLI
AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA,
RISORSE E MONITORAGGIO

CAPO II

Articolo 3 “Strategia per la Montagna Italiana”

Definizione della Strategia nazionale per la montagna italiana (SMI), attraverso la quale vengono attuate le politiche di sviluppo delle aree montane. La Strategia comprende un orizzonte temporale triennale ed è definita dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, previa consultazione delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e delle organizzazioni del partenariato economico e sociale e successiva intesa in sede di Conferenza Unificata. Lo schema di decreto sulla SMI è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Articolo 5 “Relazione annuale”

Attribuisce al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri il monitoraggio dell'attuazione e dell'impatto delle disposizioni recate dalla Strategia per la montagna italiana e Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane. Si prevede la presentazione alle Camere di una Relazione annuale sullo stato della montagna e sull'attuazione della Strategia per la montagna italiana, entro il 28 febbraio di ciascun anno.



LEGGE MONTAGNA

MINISTRO ROBERTO CALDEROLI
AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA,
RISORSE E MONITORAGGIO

CAPO II

Articolo 4 “Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane”

(Commi 1-6)

Dispone in merito alle modalità di finanziamento degli interventi da parte del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane a decorrere dall'anno 2025, che sono ripartiti tra quelli di competenza quelli di competenza statale e quelli delle regioni e degli enti locali (tenendo conto, come da modifiche introdotte alla Camera, sia della classificazione dei comuni montani sia della loro classificazione di province interamente montane e confinanti con Paesi stranieri). Il comma 6 precisa che le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali o delle politiche per la montagna, anche rispetto a trasferimenti di fondi europei.

Articolo 4 “Aiuti di Stato all'imprenditoria operante nelle zone montane”

(Comma 7)

Si precisa che le misure disposte dal disegno di legge in esame che si configurino come aiuti di Stato sono applicate nel rispetto degli articoli 107 e 108 del TFUE, individuando nella Presidenza del Consiglio dei ministri il soggetto responsabile degli adempimenti in materia di aiuti di Stato all'imprenditoria operante nelle zone montane.



LEGGE MONTAGNA

MINISTRO ROBERTO CALDEROLI
AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE

CAPO III

Servizi pubblici



LEGGE MONTAGNA

MINISTRO ROBERTO CALDEROLI
AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE

SERVIZI
PUBBLICI

CAPO III

Articolo 6 “Valorizzazione dell’attività prestata dagli esercenti professioni sanitarie e dagli operatori sociosanitari presso strutture ubicate nei comuni montani destinatari di misure di sostegno” (Comma 1)

Introduce, in primo luogo, due forme di riconoscimento del servizio prestato dagli esercenti professioni sanitarie e dagli operatori sociosanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni montani destinatari delle misure di sostegno previste dal provvedimento in esame: l’attribuzione di un punteggio doppio nella valutazione dei titoli di carriera ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), per ciascun anno di attività presso le predette strutture; la previsione di una valorizzazione nell’ambito dei contratti collettivi nazionali di settore per l’assunzione di incarichi nell’ambito delle aziende e degli enti del SSN. Introduce, inoltre, una specifica forma di riconoscimento per i medici che abbiano operato per un triennio presso le succitate strutture: la previsione che l’attività prestata costituisca titolo preferenziale, a parità di condizioni, per gli incarichi di direttore sanitario.



LEGGE MONTAGNA

MINISTRO ROBERTO CALDEROLI
AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE

SERVIZI
PUBBLICI

CAPO III

Articolo 6 “Credito d’imposta dipendenti strutture sanitarie di montagna”

(Commi 2-4 e 6-7)

Concede - a decorrere dal 2025 - un credito d’imposta, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell’immobile e l’ammontare di 2.500 euro, a favore di coloro che prestano servizio in strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali di montagna o vi effettuano il servizio di medico del ruolo unico di assistenza primaria, pediatra di libera scelta, specialista ambulatoriale interno, veterinario e altra professionalità sanitaria ambulatoriale convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio. Il beneficio è concesso anche a coloro che ai medesimi scopi acquistano un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario; in tale caso, il credito d’imposta spetta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell’ammontare annuale del finanziamento e l’importo di 2.500 euro. Inoltre, viene riconosciuto ai comuni montani in cui insista una delle minoranze linguistiche storiche un credito d’imposta in misura pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di locazione o dell’ammontare annuale del finanziamento e l’importo di euro 3.500. I commi 6 e 7 contengono indicazioni sull’utilizzazione del credito di imposta, riconosciuto nel limite complessivo di 20 milioni annui a decorrere dal 2025, e dispongono in ordine alla disciplina attuativa di rango secondario.



LEGGE MONTAGNA

MINISTRO ROBERTO CALDEROLI
AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE

SERVIZI
PUBBLICI

CAPO III

Articolo 6 “Emolumenti personale medico e sanitario dei Comuni di montagna”

(Commi 5 e 8)

Dispongono il riconoscimento di uno speciale emolumento (dovuto alle particolari condizioni di lavoro e nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi collettivi nazionali) a favore del personale dirigente e non dirigente, che sia dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale che ricadono nei comuni montani individuati con decreto secondo la procedura definita nel provvedimento in esame, oltre che per i medici di medicina generale e per i pediatri di libera scelta operanti nei medesimi comuni. L'emolumento, di natura accessoria e variabile, da attribuire in ragione dell'effettiva presenza in servizio, è riconosciuto entro il limite di spesa annuo lordo complessivo di 20 milioni di euro annui, a decorrere dal 2025, da ripartire, tra ciascuno dei predetti contratti ed accordi, con decreto del Ministro della salute. Allo scopo, viene incrementato il finanziamento del SSN per il corrispondente importo di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 34 che detta le specifiche disposizioni finanziarie, tra cui l'utilizzo del FOSMIT.



LEGGE MONTAGNA

MINISTRO ROBERTO CALDEROLI
AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE

SERVIZI
PUBBLICI

CAPO III

Articolo 7 "Scuole di montagna"

(Commi 1-4 e 10)

Introduce la definizione di "scuole di montagna" e dispone l'applicazione della disciplina in vigore, concernente il dimensionamento della rete scolastica, nonché della normativa di settore sul numero di alunni per classe; al fine di assicurare, nei limiti dell'organico dell'autonomia del personale docente e dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario disponibili a legislazione vigente, il servizio scolastico nelle scuole di montagna, per la definizione del contingente organico dei Direttori Scolastici (DS) e dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) e ai fini della formazione delle classi e della relativa assegnazione degli organici. Inoltre elimina l'attuale limitazione territoriale, per cui è ammessa la possibilità di derogare al numero minimo di alunni per classe nelle istituzioni scolastiche ed educative del primo e del secondo ciclo di istruzione caratterizzate dalla presenza di alunni con fragilità negli apprendimenti situate in determinate regioni. Si riconosce ora tale possibilità di deroga anche con riferimento ai nuovi percorsi ordinamentali e ai percorsi sperimentali della scuola secondaria di secondo grado. A determinate condizioni, si prevede un punteggio aggiuntivo ai fini delle Graduatorie Provinciali di Supplenza (GPS) a favore del personale scolastico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato che abbia effettivamente prestato servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado e un ulteriore punteggio aggiuntivo per il medesimo personale scolastico che abbia prestato servizio nelle pluriclassi delle scuole primarie ubicate nei comuni classificati montani. Il comma 10 reca la clausola di invarianza finanziaria.



LEGGE MONTAGNA

MINISTRO ROBERTO CALDEROLI
AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE

SERVIZI
PUBBLICI

CAPO III

Articolo 7 “Credito d’imposta dipendenti scuole di montagna”

(Commi 5-9)

Riconosce un credito d’imposta, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell’immobile e l’ammontare di 2.500 euro, a favore di coloro che prestano servizio in scuole di montagna e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio. Il beneficio è concesso anche a coloro che ai medesimi scopi acquistano un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario; in tale caso, il credito d’imposta spetta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell’ammontare annuale del finanziamento e l’importo di 2.500 euro. Inoltre, viene riconosciuto ai comuni montani in cui insista una delle minoranze linguistiche storiche un credito d’imposta in misura pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di locazione o dell’ammontare annuale del finanziamento e l’importo di euro 3.500.



LEGGE MONTAGNA

MINISTRO ROBERTO CALDEROLI
AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE

SERVIZI
PUBBLICI

CAPO III

Articolo 8 “Promozione dei servizi educativi per l'infanzia nei comuni montani”

Prevede che le Amministrazioni statali e periferiche, in base alle rispettive competenze, per favorire la natalità e lo sviluppo di un sistema integrato di educazione e istruzione dei bambini da zero a tre anni di età nei comuni montani, possano promuovere i servizi educativi per l'infanzia, individuando soluzioni che soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato. Per il raggiungimento delle predette finalità consente che una quota non superiore al 20 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane destinate agli interventi di competenza statale possa essere impiegata per finanziare progetti innovativi volti allo sviluppo di un sistema integrato di servizi educativi per l'infanzia e alla costituzione di poli per l'infanzia.

Articolo 9 “Interventi per i tribunali siti in aree montane”

Consente al Ministero della giustizia di provvedere anche attraverso procedure di mobilità volontaria alla copertura delle piante organiche dei tribunali siti nelle zone montane disagiate con una carenza di organico pari ad almeno il trenta per cento. Il Ministero della giustizia può provvedere alla copertura delle piante organiche dei tribunali siti nelle zone montane disagiate con una carenza di organico pari ad almeno il trenta per cento, anche attraverso procedure di mobilità volontaria tra personale dipendente delle amministrazioni pubbliche.

In questi casi si precisa che non è richiesto il nulla osta dell'amministrazione di provenienza.



LEGGE MONTAGNA

MINISTRO ROBERTO CALDEROLI
AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE

SERVIZI
PUBBLICI

CAPO III

Articolo 10 “Disposizioni in materia di formazione superiore nelle zone montane”

Prevede che le università e le istituzioni AFAM aventi sede nei territori dei comuni montani possano stipulare accordi di programma con il Ministero dell'università e della ricerca, al fine di promuovere le attività di formazione e di ricerca nei settori strategici per lo sviluppo delle aree montane. Il comma 2 prevede una clausola di invarianza degli oneri derivanti da quanto sopra. Può essere autorizzata l'erogazione di finanziamenti dedicati alle istituzioni universitarie e AFAM aventi sede nei territori dei comuni montani, in ragione della specificità delle realtà territoriali interessate, per la realizzazione di interventi per alloggi e residenze per studenti universitari. Si prevede poi che le università di cui sopra possano attivare, in favore degli studenti iscritti ai corsi di studio erogati (anche parzialmente) nei territori dei comuni montani forme di insegnamento alternative, anche attraverso le piattaforme digitali per la didattica a distanza. Si prevede inoltre che le suddette università promuovano un programma di partenariato per l'innovazione con gli operatori privati con l'obiettivo di costruire rapporti fra ricerca e imprese ed incoraggiare le applicazioni pratiche della intelligenza artificiale in settori quali quelli delle tecnologie per l'agricoltura o della produzione industriale manifatturiera. Una quota del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane potrà essere destinata all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti ai corsi di studio accreditati nei territori dei comuni montani, con particolare attenzione a coloro che sono privi di mezzi economici sufficienti per proseguire gli studi.



LEGGE MONTAGNA

MINISTRO ROBERTO CALDEROLI
AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE

SERVIZI
PUBBLICI

CAPO III

Articolo 11 "Servizi di comunicazione"

Individua quali strumenti attraverso cui assicurare lo sviluppo socio-economico dei territori montani, la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali, nonché la copertura dell'accesso alla rete internet in banda ultra-larga e il sostegno alla digitalizzazione della popolazione. Il comma 2 prescrive che siano favorite forme di partenariato pubblico- privato, che comprendano, tra l'altro, anche gli enti locali e le start-up innovative ai fini del trasferimento tecnologico e dell'alfabetizzazione digitale in favore del tessuto produttivo locale. Infine, il comma 3 prevede altresì il potenziamento dei servizi amministrativi resi dagli enti locali e dagli altri enti pubblici, compresa la telemedicina, da remoto.



LEGGE MONTAGNA

MINISTRO ROBERTO CALDEROLI
AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE

CAPO IV

Tutela del territorio



LEGGE MONTAGNA

MINISTRO ROBERTO CALDEROLI
AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE

TUTELA DEL
TERRITORIO

CAPO IV

Articolo 12 “Valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani”

Reca disposizioni in materia di adozione di linee guida volte all'individuazione, recupero, utilizzazione razionale e valorizzazione dei sistemi agro-silvo-pastorali montani, della promozione della certificazione delle foreste nonché delle produzioni agroalimentari.

Articolo 13 “Ecosistemi montani” (Commi 1 e 2)

È dedicato alla disciplina degli ecosistemi montani e riconosce le zone montane di cui al precedente articolo 2, come zone floro-faunistiche a sé, in quanto caratterizzate dalla consistente presenza della tipica flora e fauna montana, nel rispetto della normativa in materia di aree protette nazionali. In relazione alla conservazione degli habitat naturali della fauna selvatica, si prevede la definizione annuale, su base regionale o delle province autonome, del tasso massimo di prelievi tale per il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, della specie *Canis lupus*, attraverso l'emanazione di un decreto emanato dai ministeri competenti.

Articolo 13 “Disposizioni per la tutela degli operatori dei corpi della Polizia locale e Protezione civile” (Comma 3)

Si estende ai corpi della Polizia locale e della Protezione civile (operanti nella regione Friuli-Venezia Giulia e nelle province autonome di Trento e Bolzano) la facoltà di dotare il proprio personale di nebulizzatori a base di capsicina (peperoncino).



LEGGE MONTAGNA

MINISTRO ROBERTO CALDEROLI
AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE

TUTELA DEL
TERRITORIO

CAPO IV

Articolo 14 “Attività di studio e ricerca per i parchi e le aree protette in zone montane”

Si prevede, al fine di preservare la biodiversità e di monitorare costantemente lo stato dei parchi e delle aree protette situati nei comuni montani, la possibilità di avviare nell'ambito della Strategia per la montagna italiana progetti, anche in forma associata, per promuovere studi e ricerche di carattere straordinario e attività tecnico-scientifiche volti alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Articolo 15 “Disposizioni in materia di valichi montani - attività venatoria”

Si introducono disposizioni in materia di valichi montani. La disposizione prevede che sui valichi montani, individuati sulla base cartografica e con apposite tabelle, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono istituite, ove non già esistenti, zone di protezione speciale, nelle quali l'attività venatoria è consentita nei limiti e nelle condizioni stabiliti dalle regioni, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007 che prevedeva che le misure di conservazione ovvero gli eventuali piani di gestione fossero adottati ovvero adeguati dalle regioni e dalle province autonome con proprio atto.



LEGGE MONTAGNA

MINISTRO ROBERTO CALDEROLI
AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE

TUTELA DEL
TERRITORIO

CAPO IV

Articolo 16 "Monitoraggio dei ghiacciai e bacini idrici"

Prevede la possibilità di destinare una quota del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane a interventi di carattere straordinario, da attuare da parte delle regioni, anche in coerenza con le misure previste dal decreto-legge "siccità" (D.L. 39/2023), per la prevenzione e la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico e per far fronte alle criticità relative alla disponibilità di risorse idriche nelle zone montane.

Articolo 17 "Cantieri temporanei forestali"

Integra il Testo unico in materia di foreste e filiere forestali inserendovi, all'articolo 3, la definizione di "cantieri temporanei forestali o di utilizzazione boschiva" e, mediante il nuovo articolo 10-bis, la relativa disciplina. In particolare, nei cantieri forestali temporanei le imprese forestali eseguono le attività di gestione forestale sostenibile e a questa attività segue un certificato di regolare esecuzione dei lavori, prodotto da un tecnico abilitato dotato di professionalità idonea alla progettazione e pianificazione forestali. Con norme di rango secondario devono essere stabilite disposizioni specifiche per i cantieri temporanei forestali con riferimento a: i lavori di modesta entità, da esentare dalla certificazione di regolare esecuzione, il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e relative responsabilità, il rispetto del Testo unico dell'ambiente in ragione alla temporaneità dei cantieri e allo specifico contesto in cui si attuano le attività.



LEGGE MONTAGNA

MINISTRO ROBERTO CALDEROLI
AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE

TUTELA DEL
TERRITORIO

CAPO IV

Articolo 18 “Tutela e salvaguardia degli alberi monumentali e dei boschi monumentali”

Reca disposizioni volte definire le nozioni di albero monumentale e di boschi monumentali. Per entrambi, la norma dispone le modalità di tutela, tra l'altro mediante il loro censimento e l'inserimento in appositi elenchi di gestione del MASAF. Si specifica, inoltre, che lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle aree demaniali a loro affidate, sentito l'ente gestore dell'area medesima, provvedono direttamente al censimento di alberi e di gruppi di alberi, per inserirli negli elenchi menzionati.

Ad ulteriore tutela, sono previsti obblighi di pubblicità in materia e specifici poteri sostitutivi della regione nei confronti del comune e del MASAF rispetto alla regione inerte. È approntato anche un sistema sanzionatorio, ancorché fondato su illeciti di tipo amministrativo, con previsione di apposite sanzioni pecuniarie.

La normativa fa salve le disposizioni in materia di tutela di beni culturali e paesaggistici di cui al D. Lgs. n. 42/2004.



LEGGE MONTAGNA

MINISTRO ROBERTO CALDEROLI
AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE

TUTELA DEL
TERRITORIO

CAPO IV

Articolo 19 “Incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna - Credito d’imposta” (Commi 1 e 2)

Si riconosce un contributo sotto forma di credito d’imposta agli imprenditori agricoli e forestali, comprese le cooperative agricole e forestali, ai consorzi forestali, compresi quelli partecipati dai comuni, e alle associazioni fondiarie che hanno sede ed esercitano prevalentemente la propria attività nei comuni montani e che effettuano determinati investimenti. Il comma 2 riconosce il suddetto credito d'imposta in misura pari al 20% degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, nei casi in cui nei territori dei comuni montani, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una minoranza linguistica storica i cui appartenenti rappresentino almeno il 15% dei residenti.



LEGGE MONTAGNA

MINISTRO ROBERTO CALDEROLI
AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE

TUTELA DEL
TERRITORIO

CAPO IV

Articolo 19 "Incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna - Credito d'imposta" (Commi 3-9)

Si riconosce un contributo sotto forma di credito d'imposta agli imprenditori agricoli e forestali, ai consorzi forestali e alle associazioni fondiarie che esercitano la propria attività nei comuni montani e che effettuano investimenti volti all'ottenimento di servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima. Ai fini dell'individuazione, per gli imprenditori forestali, di tali servizi, il comma 4 rinvia inoltre ai piani di indirizzo e di gestione o agli strumenti equivalenti di cui all'articolo 6, comma 6 del Testo unico in materia di foreste e filiere forestali. Il comma 5 demanda a un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la definizione dei criteri e delle modalità di concessione del credito d'imposta. Il comma 7, infine, consente ai comuni montani e alle loro forme associative l'affidamento diretto dei lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione del territorio montano, di gestione forestale sostenibile, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, a coltivatori diretti, consorzi forestali e associazioni fondiarie, che conducono aziende agricole e gestori di rifugi. Il comma 8 vieta il subaffitto o la subconcessione dei terreni pascolativi montani gravati da usi civici ed oggetto di affitto o di concessione a privati. Il comma 9 prevede l'istituzione, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di un tavolo tecnico per l'attuazione della disciplina in esame.



LEGGE MONTAGNA

MINISTRO ROBERTO CALDEROLI
AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE

TUTELA DEL
TERRITORIO

CAPO IV

Articolo 20 "Tavolo tecnico per l'individuazione di misure per agevolare la compravendita di terreni agricoli e gli atti di ricomposizione fondiaria"

Prevede l'istituzione di un tavolo tecnico per individuare misure volte a facilitare la compravendita e gli atti di ricomposizione fondiaria di piccoli terreni agricoli nei comuni montani, senza nuovi costi per lo Stato.

Articolo 21 "Rifugi di montagna"

Reca una definizione dei rifugi di montagna, ribadendo altresì che lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono, ciascuno in base alle rispettive competenze, le caratteristiche funzionali dei rifugi.

Articolo 22 "Attività escursionistica"

Riporta una definizione di percorso escursionistico e reca disposizioni in merito alle attività escursionistiche al fine di promuoverne la fruizione consapevole e informata dei percorsi escursionistici, nonché garantire la sicurezza e l'incolumità dei fruitori dei percorsi escursionistici. Viene inoltre esclusa la possibilità di risarcimento per danni in caso di incidente su un percorso escursionistico, sulle strade poderali e sulle strade e piste forestali e silvo-pastorali, pubbliche e private, site nei comuni montani, in conseguenza di un comportamento colposo dell'escursionista stesso (caso fortuito).



LEGGE MONTAGNA

MINISTRO ROBERTO CALDEROLI
AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE

CAPO V

Sviluppo economico



LEGGE MONTAGNA

MINISTRO ROBERTO CALDEROLI
AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE

SVILUPPO
ECONOMICO

CAPO V

Articolo 23 “Finalità”

Individua le finalità del Capo V, stabilendo che le disposizioni in esso contenute hanno il fine di favorire lo sviluppo economico e sociale, il turismo, l'occupazione e il ripopolamento delle zone montane. Viene poi specificato che le misure di sostegno di cui al Capo V sono erogate in conformità alla disciplina europea degli aiuti di Stato.

Articolo 24 “Professioni di montagna”

Norma di principio finalizzata a riconoscere le professioni della montagna quali presidi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane. Il comma 2 stabilisce che la SMI può individuare ulteriori professioni di montagna, rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente.

Articolo 25 “Misure fiscali a favore delle imprese montane esercitate da giovani”

Riconosce un contributo sotto forma di credito d'imposta a piccole imprese e microimprese che esercitano la propria attività nei comuni montani e i cui titolari non abbiano compiuto il 41° anno di età, ovvero a società e cooperative i cui soci che, per più del 50%, non abbiano compiuto il 41° anno di età ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per più del 50% da persone fisiche che non abbiano compiuto il 41° anno di età. Il meccanismo di calcolo del credito d'imposta è diverso nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una minoranza linguistica storica i cui appartenenti rappresentino almeno il 15% dei residenti.



LEGGE MONTAGNA

MINISTRO ROBERTO CALDEROLI
AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE

SVILUPPO
ECONOMICO

CAPO V

Articolo 26 "Agevolazione lavoro agile nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti"

Al fine di agevolare lo svolgimento del lavoro agile nei piccoli comuni montani ed il ripopolamento degli stessi, si riconosce uno sgravio contributivo per gli anni dal 2026 al 2030 in favore dei datori di lavoro per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato che non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età e che svolga stabilmente la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile in un comune montano con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, a condizione che lo stesso lavoratore stabilisca, anche a seguito di trasferimento, in tale comune l'abitazione principale e il domicilio stabile.

Articolo 27 "Agevolazione per l'acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali in montagna"

Introduce una specifica agevolazione fiscale, sotto forma di credito d'imposta, nel caso di mutuo contratto da un contribuente che non ha compiuto il quarantunesimo anno di età per l'acquisto o la ristrutturazione edilizia di un immobile da destinare ad abitazione principale in comuni montani.



LEGGE MONTAGNA

MINISTRO ROBERTO CALDEROLI
AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE

SVILUPPO
ECONOMICO

CAPO V

Articolo 28 “Tavolo per la definizione di agevolazioni tariffarie”

Al fine di favorire l'incremento della popolazione residente nei piccoli comuni delle zone montane con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e soggetti ad un costante decremento demografico, si istituisce un Tavolo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con l'obiettivo di definire le modalità di riduzione delle tariffe per l'erogazione di energia elettrica, acqua, gas, aria propanata e gas di petrolio liquefatti per i comuni non raggiunti interamente dalle reti di gas metano. Al Tavolo parteciperanno i rappresentanti dei Comuni ed i rappresentanti delle imprese che forniscono i servizi di energia elettrica, gas e acqua. Le tariffe sono commisurate al nucleo familiare trasferito ed al reddito familiare. Si prenderanno in considerazione i piccoli comuni delle zone montane con popolazione non superiore a 5.000 abitanti soggetti ad un costante decremento demografico rilevato dall'Istat nel corso degli ultimi tre censimenti generali della popolazione. Si precisa che per la partecipazione al Tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.



LEGGE MONTAGNA

MINISTRO ROBERTO CALDEROLI
AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE

SVILUPPO
ECONOMICO

CAPO V

Articolo 29 “Incentivi per la natalità nei comuni montani”

Al fine di contrastare lo spopolamento nei comuni montani con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, prevede un incentivo per ogni figlio nato o adottato e iscritto all'anagrafe di uno dei predetti comuni successivamente all'entrata in vigore della presente legge. In particolare, è riconosciuto a decorrere dall'anno 2025, entro il limite complessivo di 5 milioni di euro annui, un contributo una tantum. Sono altresì stabiliti criteri, parametri e modalità per la concessione del beneficio, ivi compresi i requisiti di residenza del minore, nonché i relativi meccanismi di monitoraggio, da realizzare con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 34 del presente disegno di legge. Nel valore del contributo una tantum di cui al presente articolo, non rilevano le erogazioni relative all'assegno unico e universale.

Articolo 30 “Registro dei terreni silenti”

Istituisce il Registro nazionale dei terreni silenti nell'ambito del sistema informativo forestale nazionale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) con l'obiettivo di promuovere, attraverso l'istituzione del Registro nazionale dei terreni silenti, il recupero produttivo delle proprietà fondiari frammentate e dei terreni abbandonati o silenti allo scopo di valorizzare il territorio agro-silvo-pastorale, di salvaguardare l'assetto idrogeologico, di prevenire il rischio di incendi, nonché di fenomeni di pericolosità e di crolli ed il degrado ambientale.



LEGGE MONTAGNA

MINISTRO ROBERTO CALDEROLI
AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE

CAPO VI

Disposizioni finali



LEGGE MONTAGNA

MINISTRO ROBERTO CALDEROLI
AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE

DISPOSIZIONI
FINALI

CAPO VI

Articolo 31 “Disposizioni particolari per le Regioni a Statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano”

Introduce la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel senso che le disposizioni del disegno di legge in esame sono inapplicabili alle autonomie speciali ove siano in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione.

Articolo 32 “Sostegno finanziario locale”

Stabilisce la possibilità per regioni e comuni di definire ulteriori agevolazioni, riduzione o esenzione di tasse, tributi e imposte che siano di loro competenza, nelle aree montane oggetto della presente legge.

Articolo 33 “Sostegno finanziario locale”

Dispone l'abrogazione di alcune disposizioni legislative in materia di sviluppo delle zone montane, in quanto le norme sono ora contenute nel disegno di legge in esame.



LEGGE MONTAGNA

MINISTRO ROBERTO CALDEROLI
AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE

DISPOSIZIONI
FINALI

CAPO VI

Articolo 34 “Disposizioni finanziarie”

Dispone l'abrogazione di alcune disposizioni legislative in materia di sviluppo delle zone montane, in quanto le norme sono ora contenute nel disegno di legge in esame.

Articolo 35 “Entrata in vigore”

Dispone l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.